

## Tabella CREDITI SCOLASTICI

Media voti	Tabella candidati interni credito scolastico triennio		
	I anno	II anno	III anno
<b>M = 6</b>	3 - 4	3 - 4	4 - 5
<b>6 &lt; M ≤ 7</b>	4 - 5	4 - 5	5 - 6
<b>7 &lt; M ≤ 8</b>	5 - 6	5 - 6	6 - 7
<b>8 &lt; M ≤ 9</b>	6 - 7	6 - 7	7 - 8
<b>9 &lt; M ≤ 10</b>	7 - 8	7 - 8	8 - 9

**NOTA** - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Gli alunni che non abbiano saldato i debiti formativi contratti nel terzultimo e nel penultimo anno di corso non sono ammessi a sostenere l'esame di Stato.

**Attribuzione del credito scolastico** A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, ai fini dell'ammissione all'esame di Stato sono valutati positivamente nello scrutinio finale gli alunni che conseguono la media del "sei", inoltre la valutazione sul comportamento concorre alla determinazione del credito scolastico, in quanto, se inferiore a sei decimi, preclude l'ammissione all'esame di Stato (art. 2, comma 3, decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169). Per tutti i candidati esterni, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la Commissione di esame, fermo restando il punteggio massimo di 25 punti, può aumentare il punteggio in caso di possesso di credito formativo. Per esigenze di omogeneità di punteggio conseguibile dai candidati esterni ed interni, tale integrazione può essere di 1 punto.

L'attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno va deliberata, motivata e verbalizzata. Il consiglio di classe, nello scrutinio finale dell'ultimo anno di corso, può motivatamente integrare, fermo restando il massimo di 25 punti attribuibili, a norma del 4° comma dell'art.11 del DPR n. 323/1998, il punteggio complessivo conseguito dall'alunno, quale risulta dalla somma dei punteggi attribuiti negli scrutini finali degli anni precedenti. Le deliberazioni, relative a tale integrazione, opportunamente motivate, vanno verbalizzate con riferimento alle situazioni oggettivamente rilevanti ed idoneamente documentate.

*Il citato art. 11, comma 4 del Regolamento precisa chiaramente che l'integrazione può essere fatta "in considerazione del particolare impegno e merito scolastico dimostrati nel recupero di situazioni di svantaggio presentatesi negli anni precedenti in relazione a situazioni familiari o personali dell'alunno stesso, che hanno determinato un minor rendimento".*

*Gli alunni a cui sia stata concessa questa integrazione non possono conseguire la lode.*

## IL PUNTEGGIO dell'ESAME di STATO

Il punteggio massimo è **100** punti da attribuire al termine delle prove. Il punteggio minimo per superare l'esame è **60/100**. Il voto finale è determinato dalla somma del credito scolastico (massimo **25** punti), il punteggio delle prove scritte (massimo **15** punti per ogni prova, dove 10/15 corrisponde alla sufficienza, per un totale di **45** punti) e punteggio del colloquio (massimo **30** punti dove 20/30 corrisponde alla sufficienza). La Commissione può attribuire 5 punti di bonus in aggiunta al voto finale o la **lode** agli studenti che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire del bonus e abbiano riportato negli scrutini finali relativi alla penultima e ultima classe solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento. Sempre ai fini dell'attribuzione della lode, il credito scolastico annuale relativo al penultimo e ultimo anno, nonché il punteggio previsto per ogni prova d'esame, devono essere stati attribuiti dal Consiglio di classe o dalla Commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all'unanimità.

Fermo restando il punteggio massimo di cento, la commissione d'esame può motivatamente integrare, secondo i criteri determinati ai sensi dell'art. 13, comma 11, il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nella prova d'esame di almeno 70 punti.

Al candidato che raggiunge il punteggio di 100 senza usufruire del "bonus" la Commissione può attribuire la lode; la lode va attribuita all'unanimità e solo se sussistono le seguenti condizioni:

- abbia conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all'art.11, comma 4, del D.P.R. 23 luglio 1998,n.323;
- abbia riportato negli scrutini finali relativi all'ultima classe solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento.
- il credito scolastico annuale relativo all'ultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d'esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all'unanimità (art.4, comma 1 del D.M. 16-12-2009, n.99).

Tabella riassuntiva dei crediti scolastici

<b>CREDITO SCOLASTICO</b>					
	<b>TABELLA A</b>			<b>TABELLA B</b>	<b>TABELLA C</b>
	<i>CANDIDATI INTERNI</i>			<i>CANDIDATI ESTERNI</i>	
<i>Media</i>	<i>I anno</i>	<i>II anno</i>	<i>III anno</i>	<i>Es. Idoneità</i>	<i>Es. preliminari</i>
$M=6$	3-4	3-4	4-5	3	3
$6 < M \leq 7$	4-5	4-5	5-6	4-5	4-5
$7 < M \leq 8$	5-6	5-6	6-7	5-6	5-6
$8 < M \leq 10$	6-8	6-8	7-9	6-8	6-8